



U.O.C. SICUREZZA SUL LAVORO
Istituto per la Sicurezza Sociale



San Marino, 06/ 02/ 2015/1713 d.f.R
Prot. n. 888 /DSL/M1/2015

A tutti i Medici del lavoro aziendali

=LORO SEDI=

U.O.S. Medicina e Igiene del lavoro


Oggetto: invio circolare n.2/2014 "visite preassuntive".

Con la presente si tramette in allegato la circolare n.2/2014 avente come oggetto **"Aggiornamento e specifiche sulla circolare n.2/2011 "circolare applicativa dell'art. 8 del D. L. 05 ottobre 2011 n.156 "Visite preassuntive"**

Si resta a disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti del caso e si coglie l'occasione per inviare distinti Saluti

Il Responsabile UOS
Medicina ed Igiene del Lavoro
Dr. Riccardo Guerra

Il Direttore
Dott. Renaldo Cirio Pappi



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Sede legale del Dipartimento Prevenzione

Via Scialoja 20
47893 Borgo Maggiore
Repubblica di San Marino

Sede tecnica del Dipartimento Prevenzione

Via La Toscana 3
47893 Borgo Maggiore
Repubblica di San Marino
T.+378(0549)994505- F +378 (0549) 994355
e-mail info.dp@iss.sm
www.salute.sm

**Sede distaccata UOS Sanità Veterinaria
e Igiene Alimentare**

Strada del Lavoro 29
47892 Gualdicciolo
Repubblica di San Marino
T. +378 (0549) 904614- F + 378 (0549) 953965



San Marino, 30/01/2015/1714 d.f.R
Prot. n. 652/DSL-M1/2015

U.O.S. Medicina e Igiene del lavoro
Circolare n. 2/2014

Oggetto: **"Aggiornamento e specifiche sulla Circolare n 2/2011 "Circolare applicativa dell'articolo 8 del D.D. 5 ottobre 2011 n. 156 "visite preassuntive".**

Riferimento: Decreto Legge. 5 ottobre 2011 n. 156 articolo 8: visite mediche preassuntive.

Premesso che in attuazione dell'articolo 17 della Legge 18 Febbraio 1998 n. 31, a parziale modifica dell'articolo 3, comma 2, del Decreto 19 maggio 1998 n. 68, di cui all'art. 8 del D.L. n.156/2011, le visite mediche preassuntive possono essere legittimamente effettuate anche da parte dei medici del lavoro dell'azienda che siano iscritti nell'apposito elenco dei medici abilitati presso il Dipartimento Prevenzione I.S.S., i datori di lavoro hanno la possibilità di far sottoporre a visita medica i lavoratori neoassunti (visita preassuntiva), direttamente da parte del medico del lavoro aziendale oppure da parte del medico del lavoro dell'U.O.S. Sorveglianza Sanitaria ISS.

All'atto della presentazione della domanda di assunzione presso l'Ufficio del Lavoro, l'impresa deve allegare, alla documentazione richiesta, il certificato di idoneità alla mansione specifica emesso dal medico del lavoro aziendale o dal medico del lavoro dell'U.O.S. Sorveglianza Sanitaria ISS.

Si ricorda che la "visita preassuntiva", prevista nell'articolo 3 del D.R. n. 68/1998, è equiparata alla "visita preventiva", prevista all'articolo 17 della Legge n. 31/98, e va effettuata sia per i lavoratori iscritti che non iscritti alle liste di avviamento al lavoro.

A completamento della presente circolare, si precisa che, a norma della Legge 18 febbraio 1998 n. 31 - articolo 17, le visite mediche devono essere effettuate unicamente nei casi in cui il lavoratore sia esposto ad un rischio lavorativo per la salute, per il quale è prevista l'attivazione della sorveglianza sanitaria. Qualora non siano presenti rischi lavorativi, non si applica la sorveglianza sanitaria e non è giustificato alcun controllo sanitario da parte dell'impresa.

Il D.R. n. 89/1999 indica i rischi lavorativi per i quali deve essere nominato il medico del lavoro ed è obbligatoria l'effettuazione di accertamenti sanitari (visita medica), al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Pertanto si rimarca che, nel caso in cui l'attività lavorativa non esponga il lavoratore a rischi lavorativi, l'azienda non deve attivare alcun tipo di accertamento sanitario né far sottoporre il lavoratore a visita medica. L'esonero dall'effettuazione

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Sede legale del Dipartimento Prevenzione

Via Scialoja 20
47893 Borgo Maggiore
Repubblica di San Marino

Sede tecnica del Dipartimento Prevenzione

Via La Toscana 3
47893 Borgo Maggiore
Repubblica di San Marino
T. +378 (0549) 994505- F +378 (0549) 994355
e-mail info.dp@iss.sm
www.salute.sm

Sede distaccata UOS Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare

Strada del Lavoro 29
47892 Gualdicciolo
Repubblica di San Marino
T. +378 (0549) 904614- F + 378 (0549) 953965



della visita medica ha validità sia per i lavoratori iscritti che non iscritti alle liste di avviamento al lavoro.

Al fine di semplificare l'attività degli operatori dell'Ufficio del Lavoro e rendere più agevole le procedure, qualora non siano presenti rischi lavorativi, il Datore di Lavoro deve allegare alla domanda di assunzione, in sostituzione del certificato medico di idoneità alla mansione specifica, un'**autocertificazione sostitutiva "dichiarazione del Datore di Lavoro di attività lavorativa che non comporta esposizione a rischi lavorativi"** di cui si allega il modello. Copia dell'autocertificazione sostitutiva deve essere inviata all'U.O.S. Medicina e Igiene del Lavoro che verificherà la correttezza di quanto autocertificato, a tutela della salute dei lavoratori, e quale garanzia nei confronti di eventuali inosservanze agli adempimenti previsti per legge.

Inoltre si segnala che la validità del certificato di idoneità è specifico per la mansione in riferimento all'attività svolta presso l'impresa per il quale è stato rilasciato.


Pertanto ogni impresa è tenuta ad effettuare gli accertamenti in relazione ai rischi lavorativi e a rilasciare specifico certificato di idoneità alla mansione riferito all'attività dell'impresa medesima. Si ricorda che in assenza di rischi non è necessaria alcuna certificazione di idoneità alla mansione specifica.

Si segnala infatti, che in attuazione dell'attuale normativa, la consuetudine di riconoscere la validità pluriennale del giudizio di idoneità alla mansione specifica indipendentemente dall'azienda in cui il lavoratore è occupato non è ammessa e l'impresa che adotta tale prassi è sanzionabile da parte dell'Organo di Vigilanza e di conseguenza l'Ufficio del Lavoro non riconosce la validità di certificati, espressi solo sulla base della mansione, con valenza pluriennali utilizzati per imprese diverse da quella che ha richiesto l'assunzione.

Validità del certificato di idoneità nei casi di riassunzione/reincarico o di attività stagionali:

I lavoratori che vengono riassunti, dopo un periodo di licenziamento o di sospensione (lavori stagionali, sostituzioni, incarichi successivi, ecc.), nella stessa azienda per la stessa mansione, il certificato di idoneità già emesso mantiene la sua validità secondo la periodicità e la data di scadenza prevista dal Medico del lavoro aziendale ovvero dell'U.O.S. Sorveglianza Sanitaria.

Le procedure indicate saranno attivate dal 20/02/2015.

Il Responsabile UOS
Medicina ed Igiene del Lavoro
Dr.  Riccardo Guerra


Il Direttore
Dott.  Renaldo Cirio Benzi

Si allega fac-simile di autocertificazione sostitutiva **"dichiarazione del Datore di Lavoro di attività lavorativa che non comporta esposizione a rischi lavorativi"**.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Sede legale del Dipartimento Prevenzione

Via Scialoja 20
47893 Borgo Maggiore
Repubblica di San Marino

Sede tecnica del Dipartimento Prevenzione

Via La Toscana 3
47893 Borgo Maggiore
Repubblica di San Marino
T. +378 (0549) 994505- F +378 (0549) 994355
e-mail info.dp@iss.sm
www.salute.sm

Sede distaccata UOS Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare

Strada del Lavoro 29
47892 Gualdicciolo
Repubblica di San Marino
T. +378 (0549) 904614- F +378 (0549) 953965

INTESTAZIONE DELL'AZIENDA

Direzione

UFFICIO del LAVORO

Responsabile

U.O.S. Medicina e Igiene del Lavoro

Sedi

AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA

“Dichiarazione del Datore di Lavoro di attività lavorativa che non comporta per il lavoratore esposizione a rischi lavorativi”

Il sottoscritto _____

in rappresentanza della ditta _____ Cod. Op. Economico _____

tipologia di produzione: _____

Indirizzo: _____ Loc.: _____ Tel.: _____

Dichiara

che in seguito alla valutazione dei rischi, predisposta sulla base di quanto previsto all'articolo 6 della Legge 18 Febbraio 1998 n. 31, nell'ambito dell'attività lavorativa svolta, il lavoratore neoassunto sig: _____,

addetto alla mansione di: _____

non risulta esposto attualmente a rischi lavorativi.

Consapevole del contenuto della dichiarazione di cui sopra e delle eventuali conseguenze sanzionatorie previste dalla Legge n.31/98, si conferma l'assenza di rischi lavorativi per i quali è necessario l'effettuazione della visita medica e del conseguente rilascio dell'idoneità alla mansione specifica.

San Marino

Timbro e Firma